



## *Il Ministro dell'economia e delle finanze*

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto:

Vista la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

Visto l'articolo 50, del decreto-legge 309 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato da ultimo dal decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare all'Agenzia delle dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell'IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità europea e che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità ed i termini di presentazione degli elenchi, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica";

Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra stati membri che abroga il Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci;

Visto il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

Vista la nota prot. n. 191 del 19 gennaio 2010 contenenti le richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

## DECRETA

### Articolo 1 (Soggetti obbligati)

1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- 1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- 2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- 1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- 2) prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, presentano l'elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera b).

3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

Articolo 2  
*(Periodicità degli elenchi)*

1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'articolo 1, comma 1, è presentato con riferimento:

- a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.

4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'articolo 1, comma 3, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

Articolo 3  
*(Presentazione degli elenchi)*

1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

